



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BEVILACQUA e GENTILE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 2011

Disposizioni per favorire il sostegno di alunni con disabilità

ONOREVOLI SENATORI. - L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione, nell'ambito dell'istruzione obbligatoria, non può essere impedito dalla presenza di difficoltà nell'apprendimento scolastico, siano esse legate a situazioni di *handicap* o svantaggio.

Questo diritto trova il suo fondamento negli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione che sanciscono rispettivamente il principio all'eguaglianza sostanziale della scuola aperta a tutti.

Un decisivo passo in avanti in materia d'integrazione sociale e assistenza delle persone in situazione di *handicap*, si è avuto con l'emanazione della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104; attenzione particolare, inoltre, è rivolta alla continuità educativa tra i diversi gradi di scuola con forme di consultazione tra gli insegnanti, e alla stipula di accordi tra gli enti locali, finalizzati all'attuazione e verifica di progetti educativi riabilitativi e di socializzazione individualizzati.

La legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'articolo 1, comma 72, stabilisce che è garantita la continuità del sostegno per gli alunni portatori di *handicap*, in attuazione all'articolo 14, comma 1, lettera c), della citata legge n. 104 del 1992.

Nel corso degli anni si è assistito ad una stratificazione di disposizioni normative, di volta in volta aggiornate, aventi ad oggetto questo aspetto dell'istruzione, ma nella realtà il processo educativo nella scuola appare caratterizzato da una forte discontinuità che oggettivamente mina alla radice il miglioramento dei processi di apprendimento e la loro continuità. Sotto questo profilo, una congrua permanenza dei docenti assume una particolare rilevanza soprattutto in presenza di alunni con disabilità, ai quali la discontinuità può arrecare grave pregiudizio.

L'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha stabilito il principio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi, che si inserisce nel processo di realizzazione dell'autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo.

Esso prevede, altresì, che ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche, le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato.

L'inclusione degli alunni con disabilità deve ormai collocarsi nella nuova logica dell'autonomia scolastica, riconosciuta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

In tale ottica, per superare le carenze e le disfunzioni dovute al difficile coordinamento dei diversi servizi di enti locali e ASL che debbono sostenere gli interventi scolastici, va facendosi strada l'idea che siano le istituzioni scolastiche autonome a dover coordinare l'insieme dei diversi servizi. Ciò secondo il principio della «responsabilità prevalente» che solo può assicurare tempestività, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ed educativa e che può garantire

la qualità dell'inclusione, tenuto anche conto delle recenti norme in materia introdotte dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, onorevole Gelmini, con i decreti-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

In questo quadro si evidenzia, da ultimo, la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento (DSA) in ambito scolastico, la quale prevede specifiche misure educative e didattiche di supporto per gli studenti con diagnosi di DSA. Tra queste figurano, ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge: «l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti»; l'introduzione di strumenti compensativi, «compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche»; nonché, per l'insegnamento delle lingue straniere, «l'uso di strumenti compensa-

tivi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento».

Posto che la citata legge n. 170 del 2010 prevede che i suddetti interventi debbano essere realizzati a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente e che dalla sua attuazione non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il presente disegno di legge appare come il suo naturale complemento, essendo volto a consentire nelle scuole la realizzazione di progetti con la collaborazione di privati.

Nel rispetto del principio di sussidiarietà, e senza pregiudicare l'obbligo delle istituzioni scolastiche di provvedere d'ufficio per i casi alla loro attenzione, si propone pertanto una disposizione volta a favorire l'inserimento ottimale degli alunni diversamente abili, per migliorare la qualità dell'integrazione degli stessi e di tutti gli allievi con bisogni educativi speciali, favorendo una più «concreta» diffusione della cultura dell'integrazione, tra le componenti che si occupano dei soggetti in formazione.

DISEGNO DI LEGGE**ART. 1.**

1. I dirigenti degli istituti scolastici e delle scuole di ogni ordine e grado sono autorizzati a definire progetti, con la collaborazione di privati, per il sostegno di alunni con disabilità, anche ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione dei Piani educativi individualizzati di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 6 aprile 1994, nonché delle misure educative e didattiche di supporto di cui all'articolo 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, ivi inclusa la stipula di apposite polizze assicurative a carico dei soggetti privati per la copertura dei rischi correlati all'impiego di personale o di consulenti privati esterni alla scuola.

2. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.